



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Buras n. 2

Data di pubblicazione: 10 gennaio 2024

Il seguente documento è una copia dell'atto. La validità legale è riferita esclusivamente al fascicolo in formato PDF firmato digitalmente.

Parte prima

Regolamenti e decreti

Decreti

Assessorato Difesa dell'ambiente

Decreto

n. 39 Dec.A/1 del 08 gennaio 2024

Modifica date chiusura attività venatoria per le specie di uccelli acquatici e Turdidi - Calendario venatorio 2023/2024.

L'Assessore

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la L.R. 07.01.1977, n. 1 concernente norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna, sulle competenze della Giunta della Presidenza e degli Assessorati Regionali e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L.R. 29.07.1998, n. 23 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 6 febbraio 2006 n. 66 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa";

VISTA la Legge 06 dicembre 1991 n. 354 "Legge quadro sulle aree protette";

VSITA la Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, n.184 e ss.mm.ii. recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (Z.S.C.) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)";

VISTO il Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

all'interno o in prossimità di zone umide;

Vista la "Direttiva Uccelli" 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici che ha sostituito la direttiva 79/409/CEE;

Vista la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" redatta dalla Commissione Europea;

VISTO il documento "Huntable bird species under the Birds Directive – Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States 2021";

Vista la "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009 art. 42", trasmessa dall'ISPRA con la nota n. 25495/T-A11 del 28.07.2010;

Vista la Carta delle vocazioni faunistiche adottata con Decreto della Giunta Regionale n.42/15 del 4.10.2006 e i successivi aggiornamenti;

Vista l'Ordinanza n. 303 del 17.09.2013 con la quale il TAR Sardegna ha ritenuto che il Calendario venatorio possa essere emanato solo a seguito dell'acquisizione del preventivo parere dell'INFS (oggi ISPRA), in ossequio all'art. 18, comma 4, della Legge n. 157/1992;

VISTO l'art. 31 della Legge n. 122 del 7 luglio 2016 con il quale è stato aggiunto all'art. 12 della legge n. 157/1992 il comma 12-bis del seguente tenore: La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento;

VISTA la nota n. 12006/A4 del 13.03.2017, con la quale l'ISPRA ha comunicato al Ministero dell'Ambiente le ragioni in base alle quali i periodi di chiusura della caccia a Tordo bottaccio e Cesena possano essere posticipate di una decade rispetto ai limiti attualmente indicati dai Key Concepts;

Vista la Deliberazione del Comitato Regionale Faunistico n.1/2023 del 01.06.2023 avente per oggetto "Calendario venatorio 2023/2024";

Vista la nota dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 2348/Gab del 09.06.2023 con la quale si chiede all'ISPRA il parere sul calendario venatorio regionale 2023/2024;

Visto il parere dell'ISPRA trasmesso con la nota n. 38630 del 13.07.2023, acquisito al protocollo generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente con prot. n. 21418 in data 14.07.2023;

CONSIDERATO che il presente provvedimento ricalca le posizioni già espresse nei decreti n. 4143 Dec. A/7 del 10.08.2022 e n. 3496 Dec.A/9 del 29.08.2023 per i quali si è già ottenuto il parere di ISPRA;

CONSIDERATO che l'art. 7, c. 1, della legge n. 157 del 1992 qualifica l'ISPRA come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province", la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle altre Amministrazioni Pubbliche nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarle sotto il profilo squisitamente tecnico;

CONSIDERATO che l'Istituto ha carattere nazionale, svolgendo le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali; in siffatte circostanze, l'Amministrazione regionale, cui compete l'adozione del provvedimento finale, può disattendere il parere reso dall'ISPRA sullo specifico calendario venatorio, ferma restando la necessità di motivare adeguatamente le ragioni della propria scelta;

CONSIDERATO che nel citato parere l'ISPRA asserisce di fondare le proprie considerazioni sul vigente quadro normativo nazionale, senza citare, in alcun modo, le norme della Regione Sardegna alla quale lo Statuto



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Speciale, approvato con Legge costituzionale n. 3/1948, attribuisce tuttavia potestà legislativa primaria in materia di caccia e pesca (art. 3, I comma, lett. i);

CONSIDERATO che la legge costituzionale n. 1/2022 rubricata “Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente” nel modificare il contenuto dell'art. 9 della Costituzione come segue: La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione ha aggiunto il successivo comma: Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali; trattasi di modifica che, ai sensi dell'art. 3 della citata Legge Costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti;

CONSIDERATO che lo Statuto Speciale per la Regione Autonoma della Sardegna, approvato con Legge Costituzionale n. 3/1948, attribuisce alla medesima Regione la potestà legislativa primaria in materia di caccia e pesca (art. 3, I comma, lett. i), seppure in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, ne discende che la citata legge costituzionale n. 1/2022 non può determinare, di per sé, una limitazione della competenza legislativa della Regione in materia di caccia sia perché alla legge Costituzionale n. 3/1948 (Statuto Sardo) deve essere riconosciuta prevalenza sulla Legge Costituzionale n. 1/2022, in quanto, seppure trattasi di fonti normative di pari grado, la legge approvativa dello Statuto prevale sulla citata L.C. n. 1/2022 in forza del rapporto di specialità, trovando come unico limite quello dell'obbligo di esercizio della potestà legislativa in armonia con la Costituzione, i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nel rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica; sia perché la normativa in esame, per espressa previsione, si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti, con la conseguenza che le competenze della Regione Sardegna appaiono immutate, tenuto conto del fatto che per poter essere limitate lo Stato dovrebbe approvare una legge di grande riforma economico-sociale, applicativa dei nuovi principi costituzionali, allo stato non adottata;

CONSIDERATO che in merito ai Key concepts 2021 (KC), e alle citazioni sul processo di revisione descritte da ISPRA nel parere Prot. 38630 del 17/07/2023 si possono fare le seguenti considerazioni:

- dal documento a corredo del KC “Huntable bird species under the Birds Directive – Scientific overview of periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States” – Volume 1, si evince come gli stessi KC, che ISPRA dichiara essere aggiornati al 2021, in realtà si fondano su dati tecnico-scientifici (dati che la Commissione definisce comunque fonti aggiuntive) antecedenti al 2018, quindi tutt'altro che attuali;

- Va inoltre evidenziato che, nel processo di modifica dei KC, non sono state effettuate da MITE e ISPRA le necessarie azioni di concertazione e condivisione richieste dalla Commissione Europea, richieste delle Regioni e del MIPAAFT (Lettera Regioni Italiane del 30/10/2018 in cui si chiedeva di prorogare il confronto, nota 24/1/2019, n. 813 del MIPAAFT) causa per la quale non si sono potuti illustrare gli studi nel frattempo condotti e tutti concordanti nel posticipare la data delle migrazioni preenziali.

- documenti presi in considerazione da ISPRA nella Revisione dei KC hanno peraltro disatteso a scala di priorità di riferimenti scientifici da utilizzare, che la Commissione Europea aveva indicato, cioè in primo luogo le pubblicazioni scientifiche, poi i dati della Citizen science e successivamente rapporti non pubblicati. Non sono inoltre state prodotte pubblicazioni scientifiche che confermassero le vecchie date di riferimento, che facevano invece parte delle considerazioni effettuate nel 2001 e comuni a tutti i paesi dell'area mediterranea in condizioni simili alla Sardegna che avevano portato nel 2001 a fissare il KC nella terza decade di gennaio. Allo stesso tempo, l'affermazione contenuta nel parere ISPRA, secondo cui la Francia abbia applicato una soglia del 5% dei movimenti sopra la quale considera iniziata la migrazione non trova asilo nel documento KC redatto dalla Commissione, come esplicitamente indicato, proprio a spiegazione delle discrepanze fra dati italiani e dati dei restanti Paesi mediterranei;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- sempre nel documento a corredo del KC “Huntable bird species under the Birds Directive – Scientific overview of periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States” Volume 1, si specifica che gli Stati membri di maggiori dimensioni hanno avuto la possibilità di indicare decadi diverse, per un massimo di tre parti geografiche dei rispettivi territori, facoltà di cui l'Italia non si è avvalsa;
- nel documento a corredo dei KC “Huntable bird species under the Birds Directive – Scientific overview of periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States” volume 1, si specifica che per la definizione dei KC agli Stati membri è stato chiesto di utilizzare, secondo un ordine gerarchico, in primo luogo le pubblicazioni scientifiche e, in secondo luogo, quali fonti di informazione aggiuntive, i dati internazionali sull'inanellamento e i dati della citizen science, nonché di fornire anche un riferimento scientifico per ciascun periodo indicato;
- i dati KC italiani non sono basati su alcuna pubblicazione scientifica, e fondati principalmente sulle risultanze di dati parziali ottenuti con la tecnica d'inanellamento condotta internamente da ISPRA, mentre non tengono in adeguata considerazione i dati provenienti dall'utilizzo della telemetria satellitare, metodologia decisamente più moderna, unica peraltro in grado di monitorare, in tempo reale, gli spostamenti degli uccelli e di conseguenza identificare quali di questi sono relativi a migrazione e quali a movimenti invernali erratici;
- il documento KC italiano 2021 non costituisce per le Regioni documento attendibile, né, tantomeno, vincolante riferimento tecnico per la stesura dei calendari venatori, giacché i dati in esso contenuti non risultano del tutto pacifici, essendovi discordanze fra dati relativi a singoli Stati in relazione alla collocazione geografica degli stessi (cfr, in termini, TAR Toscana, Sez. II, ordinanza n. 595/2023, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. III con ordinanza n. 5685/2022; TAR Umbria Sez. I, sentenza n. 8/2023).
- Quanto espresso da ISPRA nel parere Prot. 38630 del 17/07/2023 non chiarisce in alcun modo le palesi differenze (fino a 5 decadi) esistenti fra i dati KC italiani e quelli indicati da paesi UE confinanti o di latitudine simile all'Italia, che hanno portato la Commissione Europea a smentire i dati italiani nello stesso documento KC per le specie beccaccia e codone, e a evidenziare le palesi discrepanze per tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, alzavola e gallinella d'acqua. Per queste specie la Commissione ha specificamente indicato la possibile confusione fra movimenti invernali erratici e inizio della migrazione prenuziale quale spiegazione delle differenze esistenti;

ATTESO che, a parere del Comitato Regionale Faunistico, l'ISPRA, nel proporre la chiusura generale al 20.01.2024 per gli uccelli acquatici legati alle zone umide e al 10.01.2024 per i tordi (Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello), fatta eccezione che per il Colombaccio e per i corvidi, non ha fornito alcuna specifica e puntuale informazione in merito alle specie protette che verrebbero eventualmente disturbate nel periodo 20-31 gennaio, né quali fra queste sarebbero in migrazione pre-nuziale nella terza decade di gennaio. A tal proposito si ricorda che in Sardegna vige un sistema di caccia completamente diverso da quello delle altre regioni italiane, con soli due giorni settimanali di caccia consentita, e la possibilità di esercizio venatorio riservato ai residenti in Sardegna, oppure a coloro che hanno parenti sardi di primo grado, ciò determina una forte riduzione della pressione venatoria sulla fauna selvatica presente nel territorio sardo;

OSSERVATO nel mese di settembre 2023 sono emersi e pubblicati i risultati di studi scientifici recentissimi sul tordo bottaccio, compiuti in Sardegna con la metodologia della telemetria satellitare, coordinati dall'Università di Milano, che hanno dimostrato che gli spostamenti per la migrazione prenuziale hanno inizio nella Regione Sardegna nei primi giorni di marzo, e che tali risultati sono stati presentati al XXI Convegno Nazionale di Ornitologia tenutosi presso l'Università di Varese dal 5 al 9 settembre e sono pubblicati e consultabili al sito <https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fzenodo.org%2Frecords%2F8369565&e=1c203a69&h=2b79f95d&f=y&p=y>, con contributo scientifico McKinlay S.E., La Gioia G., Scebba S., Cardone G.G., Campanile D., Ragni M., Tarricone S., Rubolini D., Sorrenti M., 2023. “Satellite tracking of pre-breeding migration of Song Thrushes (*Turdus philomelos*) wintering in Italy”, Proceedings XXI Convegno Nazionale di Ornitologia. Varese, 5-9 settembre 2023.

VALUTATO che studi recenti compiuti con la tecnologia della bioacustica svolti in Liguria dal CESBIN e certificati dall'Università di Genova negli anni 2021-22 e 2022-23, volti a determinare il periodo di arrivo dei tordi bottacci



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dal bacino del Mediterraneo hanno dimostrato che non ci sono segnalazioni di tordi bottacci in migrazione attiva notturna nel mese di gennaio, confermando i risultati ottenuti con la telemetria satellitare in Sardegna (Capurro et al., 2023).

CONSIDERATO che i risultati di questi studi sono coerenti con recenti lavori scientifici riguardanti la migrazione prenuziale del tordo bottaccio compiuti in Italia nelle regioni centro-meridionali (Scebba et al., 2014, Scebba et al., 2015, Muscianese et al., 2018, Scebba & Oliveri Del Castillo, 2017, De Vita & Biondi, 2014, Tramontana et al., 2017), che assegnano tutti al mese di febbraio l'inizio della migrazione prenuziale.

OSSERVATO che anche i dati della Citizen Science derivanti dal portale di osservazioni ornitologiche Onitho.it dimostra che in due periodi pluriennali l'incremento degli avvistamenti di tordi bottacci in Italia avviene in febbraio, mentre nel mese di gennaio non vi sono variazioni del numero di avvistamenti, supportando quindi la conclusione che non ci sono spostamenti migratori in atto in detto mese [https://www.ornitho.it/index.php?m_id=624&frmSpecies=414&sp_tg=1&frame=0&matype=max&data=pheno&action=sp&y=-20092015&y_start=2009&y_stop=2015,](https://www.ornitho.it/index.php?m_id=624&frmSpecies=414&sp_tg=1&frame=0&matype=max&data=pheno&action=sp&y=-20092015&y_start=2009&y_stop=2015) https://www.ornitho.it/index.php?m_id=624&frmSpecies=414&sp_tg=1&frame=0&matype=max&data=pheno&action=sp&y=-20172023&y_start=2017&y_stop=2023;

OSSERVATO che anche il sito internazionale Eurobird Portal, espressione della Citizen Science, raccomandato dalla Commissione Europea quale riferimento per l'aggiornamento del documento Key concepts, non utilizzato da ISPRA e MITE nel 2018, dimostra che nel quadrante che include la Sardegna e nei quadranti a nord di questo, le segnalazioni di occupazione delle celle di osservazione subisce una modifica a partire dalla prima-seconda decade di febbraio, confermando anche in questo caso che non vi sono movimenti di migrazione prenuziale in gennaio <https://eurobirdportal.org/ebp/en/#home/TURPHI/py2000>;

OSSERVATO che per la specie cesena uno studio con la telemetria satellitare compiuto con il coordinamento scientifico dell'Università di Milano, ha dimostrato che le partenze per la migrazione prenuziale hanno inizio nel mese di marzo, con un'unica segnalazione di ultima presenza in luogo di svernamento in febbraio, escludendo qualsiasi inizio di migrazione in gennaio, e che questo lavoro è stato accettato per la pubblicazione sulla rivista internazionale di ornitologia scientifica "Journal of Ornithology" con contributo scientifico McKinlay S.E., Morganti M., Mazzoleni A., Labate A., Sorrenti M., Rubolini D., 2023. Non-breeding ranging behaviour, habitat use, and pre-breeding migratory movements of Fieldfares (*Turdus pilaris*) wintering in southern Europe. Journal of Ornithology. <http://dx.doi.org/10.1007/s10336-023-02136-x>

OSSERVATO che il sito internazionale Eurobird portal, espressione della Citizen Science, raccomandato dalla Commissione Europea quale riferimento per l'aggiornamento del documento Key concepts, non utilizzato da ISPRA e MITE nel 2018, dimostra che nel quadrante che include la Sardegna le presenze rimangono costanti dall'inizio di gennaio fino al 19 febbraio. Solo nell'ultima decade di febbraio ha inizio una diminuzione progressiva e costante delle presenze quindi un abbandono dell'area di svernamento in Sardegna <https://eurobirdportal.org/ebp/en/#home/TURPIL/py2000>;

VALUTATO che per la specie tordo sassello, l'unica pubblicazione riguardante la specie in Italia, che ha analizzato le ricatture dei soggetti inanellati, stabilisce che i luoghi di svernamento in Italia siano abbandonati dalla metà di febbraio, con un picco nel mese di marzo (Andreotti et al., 2001), dimostrando così che la data di chiusura della caccia al 31 gennaio è precedente rispetto all'inizio della migrazione e quindi compatibile con la direttiva 147/2009/CE;

OSSERVATO che la migrazione prenuziale del tordo sassello in Italia è stata oggetto di anticipazione nel nuovo documento Key Concepts secondo proposte non supportate da alcuno studio scientifico pubblicato e non condivise con i portatori di interesse. E allo stesso modo del tordo bottaccio, la Commissione evidenzia la differenza di varie decadi fra Italia e altri Paesi Ue del Mediterraneo, motivando con possibili confusioni tra movimenti invernali non migratori e vera e propria migrazione prenuziale. Si ribadisce che la Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE, ai paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 stabilisce che le regioni degli Stati membri possono discostarsi dal dato KC nazionale se in presenza di dati scientifici a supporto;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

VALUTATO che anche per il tordo sassello il sito internazionale Eurobird Portal dimostra che le modifiche dell'occupazione delle celle subiscono nel quadrante che include la Sardegna una diminuzione nella terza decade di febbraio, confermando l'assenza di movimenti migratori in gennaio <https://eurobirdportal.org/ebp/en/#home/TURILI/py2000>;

CONSIDERATO che per le specie di uccelli acquatici si osserva che:

- per le specie fischione, mestolone, beccaccino, frullino, moriglione e porciglione il periodo della migrazione prenuziale comincia, come da documento ORNIS Key Concepts 2021, successivamente alla data del 31 gennaio e quindi non si verifica alcuna sovrapposizione fra stagione venatoria e migrazione prenuziale, ottemperando quindi ai principi della Direttiva 147/2009/CE e della legge 157/92;

- per la specie alzavola, tre recenti pubblicazioni scientifiche, frutto di un lavoro italiano realizzato con la tecnologia della telemetria satellitare, pubblicati su Riviste di ornitologia scientifica internazionali, ha dimostrato che la migrazione prenuziale della specie in Italia avviene sempre dopo il 31 gennaio e in particolare nel periodo inizio febbraio-tutto marzo (Giunchi et al., 2018, Cerritelli et al, 2020, Cerritelli et al., 2023). Inoltre, l'analisi degli spostamenti delle alzavole inanellate in Italia e ricatturate in Italia o all'estero, non ha dimostrato nessuno spostamento in gennaio o febbraio (Serra et al., 2018);

- per la stessa specie alzavola i documenti di modifica del dato KC nazionale 2021 evidenziano che le ricatture avvenute in Sardegna di soggetti inanellati in Camargue, sono in direzione Nord-Sud, quindi contrarie ai movimenti prenuziale, che hanno luogo in direzione Sud-Nord, confermando di conseguenza che per la Regione Sardegna non sono noti movimenti di migrazione prenuziale avvenuti in gennaio;

- a questi risultati recenti si aggiungono le evidenze del sito internazionale Eurobird portal, raccomandato dalla Commissione, quale riferimento per la redazione dei nuovi Key concepts, che mostrano come i contingenti della specie raggiungono le aree riproduttive dell'Europa del Nord nell'ultima decade di marzo, mentre la diminuzione evidente delle presenze nell'area geografica che include la Sardegna avviene a partire dalla metà di febbraio in poi. La scelta regionale risulta, quindi, in armonia anche con i paragrafi 2.73 e 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE, che stabiliscono la possibilità di utilizzare dati scientifici a supporto di discostamenti dai KC nazionali;

- questi risultati sono coerenti con quanto emerso da studi compiuti in Francia in cui l'inizio della migrazione prenuziale è stabilito nella prima decade di febbraio;

- per la specie codone, l'analisi trans-nazionale esposta dalla Commissione Europea nel nuovo documento Key concepts 2021, stabilisce testualmente che la migrazione prenuziale della specie ha inizio in Africa in febbraio, in Europa occidentale nel tardo febbraio e in marzo.

- per le specie canapiglia e folaga, il periodo della migrazione pre-nuziale inizia, secondo il documento europeo Key Concepts, nella terza decade di gennaio, e la Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE, ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 stabilisce che nella predisposizione delle stagioni di caccia da parte degli Stati Membri, come già riportato, è consentita una certa flessibilità, esplicitando che è ammesso utilizzare una decade di sovrapposizione fra l'inizio della migrazione pre-nuziale e la chiusura della stagione, ovvero è possibile chiudere la caccia ad una data specie nella stessa decade in cui è teoricamente stabilito l'inizio della migrazione pre-nuziale, in quanto la sovrapposizione è da considerarsi potenziale o teorica;

- l'ISPRA nel parere reso alla Regione Sardegna, ha utilizzato la decade di sovrapposizione per la prima volta sulle specie tordo bottaccio e alzavola, condividendone quindi il principio, che precedentemente non condivideva. Anche in questo caso l'ISPRA converge sulle scelte già attuate da tempo dalla Regione Sardegna, e si precisa che sia la canapiglia, sia la folaga, sono specie in favorevole stato di conservazione, come del resto l'alzavola e il tordo bottaccio;

- l'ISPRA, con parere prot. 29844 T- A11 del 13 settembre 2010, aveva già esplicitamente ammesso che è facoltà delle Regioni applicare la decade di sovrapposizione nel fissare le date delle stagioni di caccia;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a questi dati si aggiungono i risultati di un'analisi della letteratura internazionale e nazionale, che per la canapiglia e la folaga, hanno stabilito l'inizio della migrazione in febbraio nei KC di tutti i paesi UE. Questi dati fanno ritenere corretta tale posizione e irrealistica quella conservata dall'attuale KC italiano, risalente al 2001 e mai aggiornato;

- per la specie germano reale la Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE al paragrafo 2.7.12 stabilisce, vista la particolare situazione della specie in molti Stati Membri, dove le popolazioni residenti sono caratterizzate da periodi riproduttivi particolarmente lunghi, è preferibile uniformare la chiusura della caccia al germano reale a quella delle altre specie di Anatidi al fine di alleggerire la pressione venatoria su queste ultime meno comuni del germano reale;

- i dati più recenti sulle presenze delle specie di uccelli acquatici in Italia aggiornati al 2018, che evidenziano le tendenze nel decennio 2009-2018, dimostrano che germano reale, alzavola, fischione, codone, mestolone, canapiglia, moriglione, moretta, gallinella d'acqua e beccaccino sono tutte in aumento o stabili nel corso del periodo 2009-2018 (Zenatello et al., 2021). Questo dato conferma che la chiusura della caccia al 31 gennaio (in atto nel 90% delle regioni italiane nel periodo 2009-2018) non ha determinato diminuzioni delle presenze invernali, ovvero della ricettività delle zone umide italiane, la quale è anzi rimasta eccellente. In altre parole, il disturbo paventato dall'ISPRA non è confermato da dati di fatto;

- in aggiunta a questi dati riguardanti le specie cacciabili, si fa presente che anche numerose specie protette legate agli ambienti umidi fanno registrare aumenti o stabilità delle presenze invernali nel periodo 2009-2018 in Italia (Zenatello et al., 2021), tra cui diverse svernanti in Italia centro-meridionale e in Sardegna (es. volpoca, cormorano, falco di palude, pantana, piovanello pancianera e altri);

- la paventata questione del disturbo indotto dalla caccia vagante nel breve periodo 20-31 gennaio è ampiamente attenuato dalla vasta rete di aree protette, zone umide, aree del demanio forestale e comunque in divieto di caccia, che assolvono egregiamente la funzione di tutela della fauna selvatica, come dalla normativa regionale, nazionale e dalle direttive 147/2009/CE e 92/43/CEE (in particolare attraverso la Rete Ecologica Europea Natura2000;

ATTESO che il Comitato Regionale Faunistico, visto quanto sopra esposto, ritenute le argomentazioni proposte dall'ISPRA generiche e non contestualizzate al territorio regionale sardo, nonché in contrasto con le pubblicazioni scientifiche, indicate nel presente provvedimento, ritiene di non doversi adeguare al parere in esame, mantenendo ferma la chiusura della stagione venatoria al 31 gennaio 2024 per gruppi di specie simili, turdidi e acquatici, in armonia con la legge nazionale, la legge regionale e la direttiva 147/2009/CE, in considerazione del fatto che il regime di caccia in Sardegna prevede un disturbo ridotto a sole due giornate per settimana, nonché un numero di cacciatori autorizzati limitato ai residenti o quelli che beneficiano della legge sull'emigrazione;

CONSIDERATO che la Guida alla Disciplina della Caccia UE, documento interpretativo ufficiale della Direttiva 147/2009/CE, stabilisce ai paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 che le regioni degli Stati membri possono utilizzare dati scientifici a sostegno del discostamento dal dato Key concepts nazionale;

VISTO il Decreto n. 3496 Dec.A/9 del 29.08.2023 - Calendario Venatorio 2023-2024;

CONSIDERATO che nel suddetto Decreto, per gli uccelli acquatici Germano reale, Alzavola, Codone, Marzaiola, Moriglione, Canapiglia, Fischione, Mestolone, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Frullino, Porciglione, Folaga e per i Turdidi Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello è stata prevista la chiusura della caccia il giorno 31 gennaio 2024;

VISTA la sentenza n. 826/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, pubblicata in data 23.10.2023 sul ricorso n. 646/2023 proposto dall'associazione Gruppo d'Intervento Giuridico contro la Regione Autonoma della Sardegna e altri per l'annullamento parziale del decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna n. 3496 Dec A/9 del 29.8.2023, con oggetto il calendario venatorio 2023/2024;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CONSIDERATO che anche il Decreto n. 4143 Dec. A/7 del 10.08.2022 - Calendario venatorio 2022-2023 prescriveva, recependo il parere del Servizio Valutazione degli Impatti e Incidenze Ambientali (VIA), nelle aree della Rete Natura 2000 la chiusura della caccia alle specie di uccelli acquatici Germano reale, Alzavola, Codone, Marzaiola, Moriglione, Canapiglia, Fischione, Mestolone, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Frullino, Porciglione, Folaga il giorno 19 gennaio 2023 e per i Turdidi Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello il giorno 8 gennaio 2023; nel restante territorio regionale la chiusura per tutte le sopraelencate specie era prevista il giorno 29 gennaio 2023 (ultima domenica di gennaio);

CONSIDERTO che con sentenza n. 78/2023 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, pubblicata in data 20.02.2023, si è espresso in merito al ricorso n. 554/2022 proposto dall'Associazione Gruppo d'Intervento Giuridico contro la Regione Autonoma della Sardegna e altri per l'annullamento parziale del decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna n. 4143 Dec A/7 del 10.08.2022, respingendo le proposte dei ricorrenti, provvedimento confermato con ordinanza n. 5856/2022 anche del Consiglio di Stato che si è espresso contro l'istanza di appello cautelare proposta dai medesimi ricorrenti, ritenendola "non meritevole di accoglimento" in quanto "le appellanti non svolgono motivate e puntuali deduzioni, atte a dimostrare la non attendibilità scientifica degli studi richiamati nel provvedimento regionale";

VISTA la Determinazione n. 22970/467 del 31.07.2023 del Servizio Valutazione degli Impatti e Incidenze Ambientali (VIA), con la quale è stato espresso, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii, giudizio positivo di valutazione di incidenza per il Calendario Venatorio della Regione Autonoma della Sardegna, annualità 2023-2024, a condizione che vengano recepite, tra le altre, nell'ambito dei siti della rete Natura 2000, le seguenti prescrizioni:

1. nelle zone umide, per le specie acquatiche Germano reale, Alzavola, Codone, Canapiglia, Fischione, Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Folaga, l'inizio dell'attività venatoria dovrà essere posticipata al 1° ottobre 2023 e la chiusura anticipata al 21 gennaio 2024;
2. la chiusura dell'attività venatoria dei turdidi (Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena) dovrà essere anticipata all'11 gennaio 2024 al fine di tutelare le specie nel periodo della migrazione prenuziale, secondo le indicazioni derivanti dai Key concepts;

CONSIDERATO che, da ultimo, anche il TAR Calabria ha, con sentenza n. 628/2023, ha rigettato l'istanza di annullamento del calendario venatorio di detta Regione, chiesta per la sua difformità dal parere ISPRA in quanto "il parere che l'ISPRA esprime sullo schema di calendario venatorio, quale organo di consulenza tecnico-scientifica della Regione chiamato a verificare la compatibilità tra le previsioni del calendario e le esigenze di tutela della fauna selvatica, costituisce atto obbligatorio ma non vincolante, cosicché la Regione può discostarsi dalle indicazioni ricevute, purché fornisca congrua ed adeguata motivazione delle difformi scelte operate" (così, tra molte: TAR Liguria, Sez. II, 16.5.2014 n. 772; TAR Umbria, 1.6.2015 n. 229; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 20.11.2017, n.1235); in particolare, "competete alla Regione, ove voglia discostarsi dal parere ISPRA, dover dimostrare, con propri dati, la sussistenza delle speciali condizioni, predicabili rispetto al proprio territorio regionale, per discostarsi dalle indicazioni prudenziali licenziate dall'ISPRA";

RITENUTO che le pubblicazioni scientifiche riportate nella parte in premessa del presente decreto sostanzino le predette "...dimostrazioni della sussistenza di speciali condizioni, predicabili rispetto al proprio territorio regionale"

Decreta

ART. 1) Per le specie Germano reale, Alzavola, Codone, Marzaiola, Moriglione, Canapiglia, Fischione, Mestolone, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Frullino, Porciglione, Folaga di disporre la chiusura della caccia il giorno 31 gennaio 2024, ad esclusione delle aree della Rete Natura 2000 dove la chiusura è stabilita il giorno 21



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

gennaio 2024, secondo i limiti di carniere previsti, giornalieri e stagionali, per ciascuna specie, come riportati nell'Allegato 2 del Decreto n. 3496 Dec A/9 del 29.8.2023, in totale aderenza a quanto già stabilito nel precedente decreto n. 4143 Dec. A/7 del 10.08.2022 per l'anno 2023, alla sentenza del T.A.R. della Sardegna n. 78/2023 e all'ordinanza del Consiglio di Stato n. 5856/2022.

ART. 2) Per le specie Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello di disporre la chiusura della caccia il giorno 31 gennaio 2024, ad esclusione delle aree della Rete Natura 2000 dove la chiusura è stabilita il giorno 11 gennaio 2024, secondo i limiti di carniere previsti, giornalieri e stagionali, per ciascuna specie, come riportati nell'Allegato 2 del Decreto n. 3496 Dec A/9 del 29.8.2023, in totale aderenza a quanto già stabilito nel precedente Decreto n. 4143 Dec. A/7 del 10.08.2022 per l'anno 2023, alla sentenza del T.A.R. della Sardegna n. 78/2023 e all'ordinanza del Consiglio di Stato n. 5856/2022.

Il presente decreto è pubblicato nel sito Internet della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Porcu